



COMUNE DI

OSIMO

(Provincia di Ancona)

DIPARTIMENTO DEL SOCIALE
SETTORE SPORTE E TURISMO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE
PALESTRE SCOLASTICHE**

B
CC 116
17.7.91
L. PRESIDENTE
L. SINDACO GENERALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
- a. Per palestra, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, annesso agli istituti scolastici;
 - b. per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - c. per forme di utilizzo le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di una palestra a terzi;
 - d. per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di una palestra per lo svolgimento delle attività nella stessa previste;
 - e. per tariffe, le somme che l'utilizzatore della palestra deve versare all'Amministrazione;

Art. 2
Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo delle palestre di proprietà comunale e di quelli di proprietà provinciale, acquisite in uso da Istituti Scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, fermo restando quanto stabilito dai Regolamenti per l'utilizzo delle palestre provinciali.
2. Le palestre comunali annesse agli istituti scolastici e le attrezzature in esso esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso pubblico delle palestre ricomprese in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Art. 3
Classificazione delle attività sportive

1. Le palestre sono destinate a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo a disposizione le palestre degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a. attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b. attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal CONI.

TITOLO II

CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE

Art. 4
Pianificazione dell'attività sportiva

1. I Consigli di Circolo o d'Istituto, al fine di favorire al massimo l'impiego delle Palestre Scolastiche da parte della comunità, invieranno all'inizio di ogni anno scolastico all'Amministrazione il prospetto orario dell'utilizzo delle Palestre
2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, annualmente l'ufficio acquisita l'autorizzazione da parte dei competenti Dirigenti Scolastici e nel rispetto dei criteri stabiliti dai Regolamenti Provinciali e secondo i criteri stabiliti nell'art.7 e ss. del presente Regolamento, provvede con apposito atto dirigenziale a:
 - a) individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali;
 - b) individuare le fasce di utilizzo delle palestre per le attività nelle scuole, per le attività di base e per gli allenamenti di supporto dell'attività agonistica e, per le attività delle aggregazioni spontanee e per le attività del Concessionario non soggette a vincoli tariffari;

- c) individuare le fasce per le attività delle scuole, per le attività di base, per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, dal lunedì al venerdì compresi di ogni settimana, in base ai criteri stabiliti con il presente Regolamento;

Art. 5
Modalità per l'assegnazione delle concessioni in uso

1. Le formazioni associative interessate all'uso delle palestre presentando domanda al Sindaco del Comune di Osimo su apposito modulo disponibile presso gli Uffici Informazione per il Pubblico entro il termine del 30 agosto di ogni anno:

- a) per l'uso finalizzato allo svolgimento delle attività nei giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi, al fine del pieno utilizzo delle palestre specificando quale impianto intendano utilizzare, per quale attività sportiva, le finalità, il numero delle ore e dei giorni ed il nominativo del responsabile;
- b) per l'uso finalizzato agli allenamenti ed allo svolgimento di Campionati nazionali e minori, gare e manifestazioni ufficiali che, di norma, si svolgono di sabato e nei giorni festivi;

2. L'uso delle palestre è altresì concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività programmate) alle scuole elementari, medie e superiori che ne facciano richiesta.

3. L'Amministrazione Comunale sulla base delle ore rese disponibili dagli Istituti scolastici (in via preliminare e provvisoria saranno considerati validi gli orari scolastici dell'anno precedente) rilascia, a seguito di idonea pubblicizzazione, la concessione d'uso di palestre ai soggetti richiedenti secondo il seguente ordine di priorità entro il 30 settembre:

- a) Federazioni, Enti di promozione sportiva nonché a Società sportive affiliate a Federazioni del CONI che siano iscritte all'Albo comunale delle forme associative, che svolgono attività previste al precedente Art. 4;
- b) Organizzazioni amatoriali, di volontariato e del tempo libero senza fini di lucro iscritte all'albo;
- c) Organizzazioni amatoriali di volontariato e del tempo libero senza fini di lucro;
- d) aggregazioni spontanee di cittadini;
- e) soggetti aventi finalità di lucro;

4. E' facoltà del Dirigente determinare annualmente una riserva di spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì le palestre, i giorni e le ore a ciò dedicati.

5. Gli spazi resisi disponibili sono concessi in uso dall'Ufficio Sport utilizzando l'elenco dei richiedenti che non hanno ottenuto la concessione d'uso e, in mancanza di tale elenco, distribuendoli tra i concessionari interessati.

6. La durata della concessione d'uso è prevista dal 01/10 al 31/7.

7. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione d'uso.

14

Art. 6 Criteri di valutazione

- a) l'avvenuto pagamento per l'utilizzo degli impianti dell'anno precedente;
- b) gli spazi richiesti per le fasce d'età giovanili;
- c) il numero dei tesserati divisi per categorie/fasce d'età;
- d) l'attività già svolta negli anni precedenti ed i risultati ottenuti con particolare riferimento agli impegni federali;
- e) Residenza o sede legale della società nella frazione dove è ubicato l'impianto sportivo richiesto;

Le organizzazioni sono tenute a documentare, se richiesto, qualsiasi elemento ritenuto utile ai fini della concessione.

Art. 7 Prescrizioni per l'utilizzo della concessione

1. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione contenente le condizioni alle quali detto uso è concesso.
2. Al concessionario è fatto divieto di subconcedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso dal Comune di Osimo. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.
3. L'ufficio sport provvederà periodicamente, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.
4. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario deve dare tempestiva comunicazione scritta al Servizio Comunale competente.
5. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti del relativo nullaosta.
6. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione degli spazi riservati al pubblico, è permesso solamente agli atleti, allenatori, istruttori e ai funzionari scolastici e comunali per controlli che riterranno di effettuare.

7. Gli orari assegnati si intendono in ogni caso utilizzati per tutto il periodo di durata della concessione, a prescindere dall'utilizzo effettivo da parte dell'utente, se non viene presentata la rinuncia di cui al comma 4.

4

8. I concessionari dovranno comunicare al Comune il nominativo del responsabile dell'apertura, chiusura e pulizia dell'impianto il quale non potrà consegnare le chiavi ad altri se non previa comunicazione.

Art. 8

Sospensione delle concessioni in uso

1. Il Comune di Osimo si riserva di sospendere temporaneamente la validità delle concessioni in uso delle palestre nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

2. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

Art. 9

Revoca delle concessioni d'uso

1. A seguito di gravi violazioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo di rimborso spese.

2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

3. Il Dirigente del Settore competente ha facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione risultino:

- a) morosi nei pagamenti delle tariffe d'uso;
- b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;
- c) portatori di danni intenzionali derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi;

L'inadempimento degli obblighi d'Istituto del personale preposto alla custodia, pulizia e sorveglianza dell'impianto farà revocare l'autorizzazione in precedenza concessa.

Art. 10 Divieti

1. Per assicurare un ordinato e corretto uso delle palestre concesse, sono vietate ai fruitori:
- a) l'esecuzione non autorizzata di qualsiasi lavoro di manutenzione ordinaria degli impianti;
 - b) la detenzione delle chiavi di accesso e di qualsiasi materiale societario o privato negli spogliatoi o altri locali e ripostigli salvo specifica autorizzazione;
 - c) ogni forma pubblicitaria all'interno e all'esterno della palestra - se non preventivamente autorizzata.
- restano a carico dell'utente le spese di installazione ed ogni altro onere di legge previsto;
Ogni forma di responsabilità per quanto sopra è direttamente riconducibile al concessionario.

Art. 11 Garanzie assicurative

Il Concessionario esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per danni alle persone e cose, anche di terzi, che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Scolastica e Comunale da ogni responsabilità.

A tale scopo il concessionario stipulerà polizza assicurativa per la copertura di tali rischi (l'assicurazione dovrà coprire il risarcimento per danni alla struttura ed alle attrezzature) che porterà in visione all'ufficio sport.

Un responsabile, nominato dal concessionario, deve essere tassativamente presente nell'impianto durante tutto l'orario assegnato all'utenza, e deve segnalare al custode o persona delegata dalla Scuola, l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati all'attività sportiva.

Art. 12 Tariffe

1. L'uso delle palestre e dei locali accessori è subordinato all'impegno di pagamento della tariffa oraria al Comune di Osimo.
2. Il pagamento delle tariffe deve essere corrisposto trimestralmente o in unica soluzione entro il mese di agosto a mezzo versamento su c/c postale o tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale, con la chiara indicazione della causale di versamento. L'attestazione di versamento va prodotta all'Ufficio Sport.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13

Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:
- a) per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici alle leggi n. 517/1977 e n. 23/96;
 - b) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla legge n. 23/1996 e successive modifiche;
 - c) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge n. 91/1981 e successive modifiche;
 - d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di promozione Sportiva;
 - e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportiva di base o di analoghe forme associative non individuabili in base agli elementi precedenti operanti in ambito cittadino, all'Albo delle Libere Forme associative del Comune di Osimo;
 - f) Art. 14 dello Statuto Comunale approvato con atto di C.C. n. 31 del 21.2.2000;
 - g) Dlgs 267/2000;

Art. 14

Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dalla stagione sportiva 2001/2002.
2. Attualmente è in vigore il tariffario per l'uso delle palestre comunali di cui alla deliberazione G.C. n. 357 del 07.12.2000.

Art. 18

Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto in esso previsto.

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Oggetto e finalità
- Art. 3 - Classificazione delle attività sportive

TITOLO II

CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE

- Art. 4 - Pianificazione dell'attività sportiva
- Art. 5 - Modalità per l'assegnazione delle concessioni in uso
- Art. 6 - Criteri di valutazione
- Art. 7 - Prescrizioni per l'utilizzo della concessione
- Art. 8 - Sospensione delle concessioni d'uso
- Art. 9 - Revoca delle concessioni d'uso
- Art. 10 - Divieti
- Art. 11 - Garanzie assicurative
- Art. 12 - Tariffe

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 13 - Rinvii
- Art. 14 - Norme transitorie
- Art. 15 - Entrata in vigore e abrogazione di norme